

22 gennaio 2021

Categorie: Iva > E-Fattura

## E-fatture emesse: le tempistiche di contabilizzazione ed i riflessi reddituali

Banca dati Fiscal Box: un valido supporto per l'attività professionale

*Autore: Sandra Pennacini e Giuseppe Avanzato*

Come ogni fine anno, torna in auge la problematica della contabilizzazione delle fatture elettroniche passive ed attive.

Per quanto riguarda le fatture passive, della questione ci siamo già occupati in precedenza (vedasi: **Fatture 2020 consegnate nel 2021: esercizio del diritto alla detrazione**) ma immancabilmente sorgono dubbi anche con riguardo all'aspetto attivo.

Quando devono (o possono) essere contabilizzate le fatture elettroniche emesse? La domanda non è così banale, posto che la e-fattura viene ad esistere nel momento in cui la stessa viene trasmessa ed accettata dal Sistema di Interscambio. Ciò potrebbe indurre a considerare, ad esempio, che una fattura datata 31 dicembre 2020, ma che venga spedita ed accettata dal SdI il 5 gennaio dell'anno successivo, esista solo a partire dal 5 gennaio, e pertanto non possa essere oggetto di contabilizzazione in data antecedente.

Per rispondere alla domanda occorre innanzi tutto ricordare che l'articolo 21, lettera g-bis, del D.P.R. 633/72 prevede che la fattura debba riportare la "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura". Il campo [Data] identifica pertanto la data di esecuzione dell'operazione ai fini IVA, e quindi il momento in cui l'IVA diviene esigibile.

Sulla nuova **banca dati Fiscal Box**, nata dallo sforzo congiunto di **Fiscal Focus** e **Juranet**, è possibile trovare tutto il necessario per potersi facilmente districare in quesiti di questo tipo.

Come meglio chiarito dalla Circolare 14/E/2019, punto 3.1, fermo restando che la fattura elettronica immediata può essere emessa (leggasi trasmessa al SdI) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (all'epoca della Circolare, 10 giorni, poi aumentati a 12 da successiva modifica normativa), a fronte del medesimo documento dematerializzato ci troviamo dinnanzi a due date: quella di effettiva avvenuta trasmissione, che viene certificata dal SdI, e quella riportata nel campo [Data] della sezione Dati Generali (ovvero la data esposta in fattura), **ed è proprio quest'ultima data che identifica la data di effettuazione dell'operazione.**

Assodato che se l'operazione è stata effettuata in un determinato mese (per tornare al nostro esempio, dicembre) l'IVA relativa deve confluire nella liquidazione di tale mese, occorre ora indagare sulle regole di registrazione contabile delle fatture emesse, aspetto irrilevante in termini di liquidazione IVA ma che, come meglio vedremo nel seguito, può avere importanti riflessi dal punto di vista reddituale.

Per quanto riguarda le regole di annotazione delle fatture immediate occorre guardare all'articolo 23 del decreto IVA: ***“Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”***.

Peraltro, a partire dal 2021, in forza del comma 1102 dell'articolo 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio), viene concesso ai contribuenti a liquidazione IVA trimestrale di effettuare tale annotazione in un arco temporale ancora più ampio, ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Si noti che anche quando ci si rapporta all'aspetto dell'annotazione, il riferimento è sempre all'effettuazione dell'operazione (ovvero al campo [Data] della fattura elettronica, non alla data di trasmissione). Di conseguenza, una fattura immediata emessa con [Data] 31 dicembre 2020 può essere annotata, **a scelta del contribuente**, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, e ciò indipendentemente dalla data di avvenuta trasmissione. Inoltre, qualsiasi sia il giorno prescelto per l'annotazione, l'IVA sarà comunque sempre da computarsi con riferimento a dicembre.

In sintesi, quale che sia la tempistica di registrazione nell'ambito del range concesso dall'art. 23 del D.P.R. 633/72, dal punto di vista IVA nulla cambia, ma la scelta operata relativamente al momento della contabilizzazione potrà, invece, comportare importanti riflessi reddituali.

Infatti, con specifico e unico riferimento ai contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il cosiddetto criterio delle registrazioni di cui all'art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/73, la data di annotazione della fattura nel registro Iva riveste un ruolo determinante circa l'anno di imputazione del relativo ricavo.

Si ricorda, infatti, che la suddetta norma, consente ai contribuenti di tenere i registri IVA, senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti in quanto, per finalità di semplificazione, si considera operante una **presunzione legale** (definita come “assoluta” dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11/E) **secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento**.

Con la citata circolare n. 11/E l'amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire inoltre che *“Anche i ricavi percepiti, come già anticipato, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'IVA a debito periodica, la registrazione del documento - da eseguirsi “entro quindici giorni... e con riferimento alla data della loro emissione” per le fatture ordinarie, ed “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni” per le “fatture differite” (cfr articolo 23 del DPR n. 633 del 1972) - produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”*. Pertanto, sulla base di quanto argomentato e in considerazione della circostanza che la fattura immediata emessa con [Data] 31 dicembre 2020 può essere annotata, a scelta del contribuente, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, appare evidente che la data di annotazione nel registro Iva della fattura emessa determina, gioco forza, la possibilità per il contribuente di imputare il relativo ricavo nell'anno d'imposta 2020 o nel 2021 a seconda della data di annotazione della fattura nel registro Iva.

Da notare, infine, che anche dal punto di vista dei costi di esercizio l'applicazione di detto principio implica che risulteranno deducibili dal reddito del 2020 solo i costi afferenti le fatture ricevute dal SdI e annotate nel registro IVA entro il 31 dicembre 2020, mentre concorreranno alla formazione del reddito imponibile dell'anno successivo le fatture ricevute e annotate nel registro Iva acquisti nel 2021.

***La banca dati Fiscal Box rappresenta un valido supporto per l'attività professionale a 360° e la stessa redazione di Fiscal Focus si serve di essa per la risoluzione dei quesiti che quotidianamente i lettori ci pongono nonché per la stesura di articoli in virtù della semplicità di utilizzo e dell'immediatezza che la***

*contraddistingue.*

**TaxFocus** 2021

**Giovedì 11 Febbraio 2021**

dalle 9:30 alle 17.00

**RISERVA IL TUO POSTO  
AL GRANDE EVENTO!**

**FISCO**

**LAVORO**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)